

Art. 21
(Pubblico impiego)

1. All'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni, le parole "negli anni 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti "negli anni 2013, 2014 e 2015".
2. All'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n.147, le parole " per gli anni 2015-2017" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2015-2018".
3. Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,

Proroga fino al 31.12.2015 del blocco economico della contrattazione; rinvio di un anno del pagamento ivc e proroga fino al 31.12.2015 del blocco automatismi stipendiali per il personale non contrattualizzato di cui all'art.3 del d.lgs 165/2001

30

n.122, così come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n.122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n.27.

4. Sono abrogati gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e l'articolo 1, comma 260, lettera b, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Norma promozioni alla vigilia (Forze armate e Corpi di polizia)

5. All'articolo 1870, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole "pari al 70 per cento", sono sostituite dalle seguenti "pari al 50 per cento". Tale percentuale di calcolo trova applicazione nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Indennità di ausiliaria Forze Armate e Corpi di Polizia militari (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).

6. Gli importi previsti dall'articolo 1803, comma 1, lettere da a) ad e) nonché quelli previsti dall'articolo 1804, comma 1, lettere da a) ad e), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti alla metà;

NORMA PILOTI E CONTROLLORI DI VOLO

7. I commi 2 e 3 dell'articolo 2262 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e i commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, sono abrogati.

8. Il limite massimo retributivo previsto dall'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, si applica anche al trattamento economico complessivo del personale assegnato presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera dei Ministri, inclusi i Responsabili dei medesimi Uffici, anche se provenienti da organismi non soggetti al predetto limite e senza possibilità di conservazione dell'intero trattamento economico in godimento, comunque percepito, ove superiore a tale limite.

(Limite massimo retributivo dei Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione)

9. L'art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n.362, si interpreta nel senso che i trattamenti economici accessori derivanti dall'applicazione delle disposizioni ivi contenute non sono cumulabili con quelli corrisposti da altre Amministrazioni pubbliche, fermi restando gli effetti delle sentenze passate in giudicato e delle transazioni definite alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i trattamenti accessori da corrispondere ai sensi del predetto art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n.362, ferma restando l'incumulabilità di cui al presente articolo, possono essere attribuiti esclusivamente al personale in servizio presso il Ministero della salute, l'AIFA e l'Istituto

Divieto di cumulo dei trattamenti accessori

Superiore di Sanità in base agli obiettivi raggiunti presso le rispettive strutture di appartenenza.

10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 119 milioni di euro per l'anno 2015.

Riordino delle carriere

<p>11. Le somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, nonché le somme disponibili in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2015. L'articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.</p>	<p>Riordino delle carriere e indennità una tantum</p>
<p>12. Le assunzioni di personale di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2015, possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2015, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 3, commi 3-quater e 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché per quelle degli allievi ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi, per un risparmio complessivo non inferiore a 19,7 milioni di euro.</p>	<p>Rinvio assunzioni personale Corpi di polizia.</p>
<p>13. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di razionalizzazione delle risorse disponibili e di quelle connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Forze di polizia, in relazione alla specificità ad esse riconosciuta, nelle more: della definizione delle procedure contrattuali e negoziali di cui all'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto previsto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono avviate le procedure per la revisione dell'Accordo nazionale quadro stipulato in attuazione dell'articolo 24 dello stesso decreto, con le modalità ivi previste:</p> <p>14. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 13, la revisione degli Accordi nazionali quadro, da stipulare</p>	<p>Revisione degli accordi nazionali quadro di amministrazione</p>

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve tenere conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio, derivante in particolare:

a) dal mancato adeguamento degli accordi sindacali in relazione al blocco dei rinnovi contrattuali a partire dal 2009, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) dalle misure di contenimento della spesa pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria dall'anno 2010, con particolare riferimento a quelle del parziale blocco del turn over nelle Forze di polizia ed alla conseguente elevazione dell'età media del personale in servizio.

15. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'impiego del personale con orari e turni di servizio in deroga a quelli previsti dagli accordi in vigore, per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, è disposto solo con informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo nazionale quadro, indipendentemente dalla durata del medesimo impiego.".

16.L'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è abrogato.

17.L'articolo 872 del DPR 15 marzo 2010, n. 90 è abrogato.

18.L'articolo 873, comma 3, del DPR 15 marzo 2010, n. 90 è così sostituito: "Fermo restando il numero complessivo massimo di trentadue rappresentanti, la composizione del COCER deve essere rideterminata con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze."

19. L'articolo 874, comma 2, del DPR 15 marzo 2010, n. 90 è così sostituito: "Fermo restando il numero complessivo massimo di centoventi rappresentanti, la composizione del COIR deve essere rideterminata con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze."

Rappresentanza militare

20. All'articolo 935, comma 1, del DPR 15 marzo 2010, n. 90 le parole "un rappresentante ogni 250 elettori" sono sostituite dalle parole "un rappresentante ogni 500 elettori".

21. A decorrere dall'anno 2015 le spese per il funzionamento degli organismi di rappresentanza delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, ivi comprese quelle relative al trattamento economico di missione ed al trattamento economico accessorio, non possono superare il 50% della spesa sostenuta per le stesse esigenze nell'anno 2013.